



**TRIBUNALE DI MONZA**



**CAMERA PENALE  
DI MONZA**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI  
DI MONZA**

**Aggiornamento del prontuario per la  
liquidazione degli onorari ai difensori dei  
cittadini non abbienti ammessi al patrocinio  
a spese dello Stato e ai difensori d'ufficio  
(L. 27.12.2013 n. 147 e D.M. 10.3.2014 n. 55).**



## PRINCIPI GENERALI

Il presente documento si propone di aggiornare ed adeguare ai principi di cui all'art. 106 bis L. 27.12.2013 n. 147 e al Decreto del Ministro della Giustizia 10.3.2014 n. 55, entrato in vigore in data 3.4.2014, il prontuario già approvato e sottoscritto in data 27.02.2013 avente ad oggetto la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d'ufficio.

Si ribadiscono in questa sede gli obiettivi già condivisi che avevano ispirato l'adozione del predetto formulario, tra i quali:

- Standardizzazione della modulistica in uso;
- Condivisione interna (magistrati) ed esterna (difensori) dei criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare nell'ambito dello stesso Ufficio ipotesi di liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- Riduzione del numero di opposizioni;
- Semplificazione degli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare, riduzione del numero di notifiche mediante la lettura dei provvedimenti in udienza);
- Riduzione dei tempi tecnici che intercorrono dalla emissione del decreto di pagamento al materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;
- Riduzione delle spese generali sostenute dall'Amministrazione (copie, notifiche, varie);

Le parti concordano sui principi generali appena esposti e convengono sulla necessità di individuare e concordare nuove procedure di servizio attraverso le quali è possibile prevedere una naturale riduzione degli adempimenti di cancelleria, dei tempi tecnici e dei costi generali.

**In particolare, l'emissione e la pubblicazione del decreto di pagamento nel corso dell'udienza** consentirebbe all'Ufficio la naturale riduzione delle comunicazioni e notifiche necessarie prima di procedere alla dichiarazione di esecutività del provvedimento emesso dal Giudice ed, ai beneficiari, una sensibile riduzione della tempistica per la riscossione del credito.

In ragione di quanto appena esposto si ribadisce quanto già convenuto in ordine al fatto che **le istanze di liquidazione saranno presentate in udienza e decise nel corso della stessa udienza con lettura alle parti al fine di eliminare gli adempimenti di cancelleria**. A tal fine si conviene che in tutti i procedimenti in cui è possibile prevedere, in ragione dell'esperienza professionale e delle scelte difensive precedentemente concordate col proprio cliente, un'udienza definitiva, il legale interessato

predisponga, con anticipo l'istanza di liquidazione degli onorari e la relativa nota spese, depositandola in cancelleria prima dell'udienza e/o nel corso della stessa.

Si allegano i seguenti **modelli aggiornati** da utilizzare in regime di convenzione per le ipotesi più ricorrenti e comuni, con l'avvertenza che gli stessi – a differenza dei precedenti - sono stati distinti a seconda che il processo si svolga dinanzi al Tribunale Monocratico, al Tribunale collegiale, al Tribunale del riesame/Tribunale per le misure di prevenzione alla Corte d'Assise, all'Ufficio Gip/Gup, al Giudice di Pace, conformemente alle nuove previsioni contenute nella **tabella 15 per i giudizi penali di cui al D.M. 10.3.2014 n. 55.**

- Istanza di liquidazione;
- Legenda
- Nota Spese n. 1 Rito monocratico “consenso all'acquisizione degli atti e/o definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p.”;
- Nota Spese n. 2 Rito monocratico “Direttissima (con o senza rito alternativo)”;
- Nota Spese n. 3 Rito monocratico “Rito ordinario semplice”;
- Nota Spese n. 4 Rito monocratico “Applicazione pena su richiesta”;
- Nota Spese n. 5 Rito monocratico “Giudizio Abbreviato”;
- Nota Spese n. 6 Rito monocratico “Patrocinio ordinario o Abbreviato Condizionato”.
- Nota Spese n. 7 Corte d'Assise;
- Nota Spese n. 8 Rito collegiale “Riesame misure cautelari reali o Misure di Prevenzione”;
- Nota Spese n. 9 Rito collegiale “consenso all'acquisizione degli atti e/o definito con sentenza di proscioglimento ex artt. 129/469 c.p.p.”;
- Nota Spese n. 10 Rito collegiale “Direttissima (con o senza rito alternativo)”;
- Nota Spese n. 11 Rito collegiale “Patteggiamento”
- Nota Spese n. 12 Rito collegiale “Giudizio abbreviato condizionato e/o rito ordinario”;
- Nota Spese n. 13 GIP/GUP “udienza preliminare senza rito”
- Nota Spese n. 14 GIP/GUP “Patteggiamento”;
- Nota Spese n. 15 GIP/GUP “Abbreviato”;
- Nota Spese n. 16 GIP/GUP “Abbreviato condizionato”;
- Nota Spese n. 17 Giudice di Pace “N.D.P. e/o art. 35”;
- Nota Spese n. 18 Giudice di Pace “ordinario”.

Ciascuna nota è formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/14, che prevede **4 fasi processuali** (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria) invece delle precedenti cinque.

Nella fase di studio sono compresi l'esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente che esauriscano l'attività precedenti e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva.

Nella fase introduttiva sono compresi gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile.

Nella fase istruttoria o dibattimentale sono compresi le richieste (comprese quelle di riti alternativi), gli scritti, le partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie, procedurali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni, consulenti, indagati o imputati di reato connesso o collegato.

Nella fase decisoria sono compresi le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Il compenso per ciascuna fase (ai sensi dell'art. 4 D.M. 55/14), comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati.

Gli **importi** per le quattro fasi sono stati concordemente calcolati partendo del valore medio di cui alla Tabella 15 relativa ai giudizi penali di cui al D.M. 55/14, prevedendo percentuali di riduzione variabili in base alla tipologia del giudizio, nonché applicando l'ulteriore riduzione di un terzo ex art. 106 bis L. 27.12.2013 n. 147 nel caso di soggetto ammesso al gratuito patrocinio.

Poiché l'art. 12 comma 1 del D.M. 55/14 prevede che i parametri medi generali previsti per i giudizi penali dalla allegata tabella 15 possono "di regola" essere aumentati fino all'80 % o diminuiti fino al 50 % e che il giudice deve tenere conto, ai fini della liquidazione del compenso, "*delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate, etc. etc.*", in ragione della loro particolare semplicità sono state concordate riduzioni maggiori (del 60 %) per i procedimenti definiti con proscioglimento predibattimentale, con acquisizione degli atti, con rito direttissimo, con rito ordinario estremamente semplice, con giudizio abbreviato semplice e nei procedimenti dinanzi al Tribunale del Riesame, al Tribunale per le Misure di Prevenzione e al GIP/GUP, ferma restando la possibilità del giudice di liquidare un compenso superiore in relazione alla specificità e complessità delle singole vicende.

L'inserimento dell'inciso "di regola" vuole ribadire che i parametri sono orientativi e non vincolanti (cfr. in tal senso Relazione illustrativa).

Va ricordato che ai sensi dell'art.17 la misura del compenso spettante al praticante abilitato al patrocinio è ridotta della metà rispetto a quello spettante all'avvocato.

Gli importi di cui alle note sono calcolati per procedimenti fino a 4 udienze (di cui una di "smistamento"). Per lo svolgimento di ulteriori udienze istruttorie, con esclusione quindi di quelle di mero rinvio (legittimo impedimento, astensione, assenza testi ecc...) si veda la legenda allegata (Tab. 1).

Per le indagini preliminari (es. opposizione all'archiviazione) si applicano i valori medi previsti per le varie fasi ridotti del 60% e poi di un terzo e non si prevedono specifiche tabelle attesa la molteplicità delle ipotesi concrete.

Viene introdotta una nuova tabella, quella di cui al numero 3, denominata RITO ORDINARIO SEMPLICE, che comprende esclusivamente alcune tipologie di reati per i quali, salvo eccezioni peculiari, lo svolgimento della attività giudiziale risulta particolarmente semplice; in particolare trattasi delle contravvenzioni Codice della Strada (116-186-187 CDS) di tutte le contravvenzioni del Codice Penale, escludendo pertanto quelle al di fuori di esso, dell'articolo 4 Legge 110/1975, nonché del reato, tentato o consumato, di furto al supermercato od altro esercizio commerciale. Per tutte le altre tipologie di reato farà riferimento la nota n.6 Patrocinio Ordinario.

Per gli **incidenti di esecuzione**, in mancanza di previsione nel D.M. 55/14 di una fase esecutiva e tenuto conto del fatto che nella "fase decisionale" di cui all'art. 12 rientrano anche le difese e la discussione nelle udienze in camera di consiglio, sono stati concordemente previsti i seguenti valori forfettizzati, tenuto conto della riduzione di un terzo previsto dall'art. 106 bis L. 147/2013:

- **incidenti d'esecuzione senza udienza: €150,00** (€450,00 per la fase di studio ridotte del 50% e poi di un terzo);

- **incidenti d'esecuzione con udienza in camera di consiglio: €480,00** (€450,00 per la fase di studio + €1.350 per la fase decisoria, ridotti del 60 % ed ulteriormente ridotti di un terzo).

Sono state concordate percentuali di aumento (vedi legenda tabella n. 2 ) per i **giudizi con più imputati** aventi la medesima posizione processuale ovvero, nel caso di costituzione di parte civile, quando l'avvocato difenda una persona contro più parti.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 D.M. 10.3.2014 n. 55 sarà liquidata, ove richiesta, anche una somma per **rimborso spese forfettarie**, nella misura prevista "di regola" **del 15 %** per i giudizi più complessi e in misura inferiore per i procedimenti più semplici, come concordato nelle singole note spese allegate al presente protocollo.

Quanto alle spese ed agli onorari relativi alla procedura civile per il **recupero coattivo del credito** (fase di merito ed esecuzione con esito negativo), facendo riferimento alle previsioni del precedente protocollo, si conferma che verrà liquidata la somma forfettaria di **€290,00**.

Per i **processi di particolare complessità** e, comunque, per ipotesi non inquadrabili nei casi di standardizzazione di cui alle note allegate, le richieste di liquidazione eventualmente in deroga alla presente convenzione saranno autonomamente valutate dal Giudice titolare del processo.

**Conformemente a quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle sentenze gemelle n. 17405 e 17406 (Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze del 12.10.12<sup>1</sup>), i parametri concordati e le**

---


<sup>1</sup> Cass. Civ. Sez Un n. 17405 e 17406: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, co. 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprendensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata"

tabelle allegate al presente prontuario devono essere utilizzate unicamente per procedimenti conclusi dopo il 3.4.2014, data di entrata in vigore del D.M. 55/14.


Per i procedimenti conclusi precedentemente alla sopra indicata data, troveranno applicazione i criteri e le tabelle di cui al precedente protocollo.


Per tutti gli altri aspetti qui non trattati si ribadisce la validità ed efficacia del protocollo stipulato in data 27.02.2013 al quale si rimanda.


Sottoscritto in Monza, nella stanza del Presidente del Tribunale, il 09 SET. 2014


  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI MONZA  
dr. Anna Maria DI ORESTE

  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE DI MONZA  
avv. Francesca SORBI

  
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE DI MONZA  
avv. Mario NEGRINI

  
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI MONZA  
dr. Giuseppe AIRO

  
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO G.I.P.  
dr. Alfredo DE LILLO

  
IL COORDINATORE DELL'UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MONZA  
dr. Paolo FACINELLI